

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	787	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2363)	788	
PRESIDENTE	788	
ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	788	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatore LEPORE: Costituzione in comune autonomo della frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2159)	790	
PRESIDENTE	790	
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	790	
PERLINGIERI	790	
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	791	
Proposte di legge (Discussione):		
CAPPUGI ed altri: Riversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento » (297);		
		SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519),
		BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137) 791
		PRESIDENTE 791, 797
		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> 791, 792, 794
		BERLINGUER 792, 797
		GASPARI 793
		CAPPUGI 794
		BERRY 794
		LUCIFREDI 794
		ANGELUCCI MARIO 796
		BUBBIO 796
		VIVIANI LUCIANA 796
		COLITTO 797
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 797
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,30.
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).
		Comunicazione del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer, Tognoni, Cremaschi, Perlingieri, Rigamonti, Albizzati, Bei Ciufoli Adele, so-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1956

situoscono rispettivamente per i provvedimenti all'ordine del giorno, i deputati Pertini, Tarozzi, Caprara, Dominedò, Ferri, Iacometti, Turchi.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri: Riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2363, d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri e già approvata dalla prima Commissione permanente (Interni) del Senato, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione è stata sospesa in una precedente seduta, essendosi riservato il rappresentante del Governo di fare alcune dichiarazioni.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In seguito ad istruzioni del Ministero del tesoro, ritenni mio dovere chiedere un rinvio prima di procedere alla votazione di questo provvedimento, già approvato dal Senato, onde riesaminare la materia con gli uffici amministrativi competenti.

Ho il piacere oggi di comunicare agli onorevoli colleghi che, a seguito di nuovi contatti fra il Ministro del tesoro e la Presidenza del Consiglio, le difficoltà, essenzialmente di forma più che di sostanza, sono state superate e, pertanto, la proposta di legge non trova ulteriori obiezioni presso il Governo.

Debbo dire per completezza — anche perché venga sciolto l'eventuale dubbio che potrebbe essere insorto in qualche onorevole collega che le difficoltà prima prospettate, siano state accantonate, per essere addotte nuovamente in un secondo tempo — che la Presidenza del Consiglio si è preoccupata che questo organico non avesse a pesare sul bilancio dello Stato, che non può essere oberato di nuove spese per il personale. Ora, nessun onere finanziario deriva allo Stato dalla proposta di legge perché:

1°) essa non dispone la revisione di organici (l'Istituto non ha organici determinati per legge, ma li fissa annualmente previo parere favorevole del Comitato amministrativo);

2°) si riferisce a personale avente un particolare *status*, in quanto fondato esclusivamente su contratto a tempo determinato (l'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma; il suo personale è assunto a contratto a termine e può essere licenziato per semplice riduzione di personale);

3°) non comporta aumento di posti, bensì contempla un semplice passaggio da una all'altra carriera nello stesso grado di provenienza, cioè un mutamento di qualifiche in base ad inquadramento nelle carriere conformi a quelle delle altre Amministrazioni dello Stato.

Sarà quindi compito dell'Istituto e degli organi di sorveglianza e di controllo stabilire il contingente numerico del personale e dei relativi oneri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La tabella A del regio decreto 23 novembre 1942, n. 1501, concernente i ruoli organici del personale a contratto dell'Istituto centrale di statistica, è sostituita dalla seguente:

**RUOLO DEL PERSONALE
A CONTRATTO**

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica

Direttore generale
Ispettore generale
Direttore di divisione
Direttore di sezione
Consigliere di prima classe
Consigliere di seconda classe
Consigliere di terza classe.

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica

Revisore principale
Primo revisore
Revisore
Revisore aggiunto
Vice revisore.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1956

CARRIERA ESECUTIVA

Qualifica

Ufficiale capo di statistica
 Ufficiale di statistica di prima classe
 Ufficiale di statistica di seconda classe
 Ufficiale di statistica di terza classe
 Ufficiale aggiunto di statistica.

CARRIERA AUSILIARIA

Qualifica

Commesso
 Usciere capo
 Usciere
 Inserviente.

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA

Qualifica

Agente tecnico capo
 Agente tecnico
 (*È approvato*).

ART. 2.

Nella prima attuazione della presente legge il personale a contratto di ogni categoria e grado di cui alla soppressa tabella A del regio decreto 23 novembre 1942, n. 1501, è così inquadrato:

a) gli impiegati dei vari gradi della categoria di concetto sono inquadrati, secondo il proprio grado e l'anzianità nel grado stesso, nella carriera direttiva, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

grado	4°	– direttore generale;
»	5°	– ispettore generale;
»	6°	– direttore di divisione;
»	7°	– direttore di sezione;
»	8°	– consigliere di prima classe;
»	9°	– consigliere di seconda classe;
»	10°	} consigliere di terza classe.
»	11°	

I consiglieri di terza classe, già appartenenti al grado 10° della categoria di concetto, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore;

b) gli impiegati dei vari gradi della categoria d'ordine iscritti nei ruoli degli « Ufficiali di statistica » e delle « Ausiliarie » sono collocati, secondo il proprio grado e l'anzianità nel grado stesso, nell'unico ruolo della carriera esecutiva rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata; a parità di anzianità nel grado, la precedenza

spetta al personale proveniente dal ruolo degli « Ufficiali di statistica »:

grado	10°	– ufficiale di statistica di prima classe;
»	11°	– ufficiale di statistica di seconda classe;
»	12°	– ufficiale di statistica di terza classe;
»	13°	– ufficiale aggiunto di statistica;

c) gli impiegati della categoria d'ordine dei gradi 10° e 11°, in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere inquadrati nel ruolo della carriera di concetto previo motivato giudizio favorevole della Commissione consultiva per il personale dell'Istituto centrale di statistica, nella qualifica indicata a fianco del grado cui appartengono:

grado	10°	– revisore aggiunto;
»	11°	– vice revisore.

Il collocamento è effettuato secondo l'ordine acquisito nel grado rivestito e con l'anzianità di servizio maturata in tale grado;

d) gli impiegati della categoria d'ordine dei gradi 12° e 13° in possesso del titolo di studio indicato alla precedente lettera possono conseguire la nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto mediante concorso interno per titoli ed esami;

e) gli impiegati dei vari gradi del personale subalterno sono inquadrati nella carriera ausiliaria, secondo il proprio grado e l'anzianità nel grado stesso, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

grado:	commesso, usciere capo	– usciere capo;
»	: usciere	– usciere;
»	: inserviente	– inserviente.

Quelli di essi che siano in possesso dei requisiti di specializzazione che saranno determinati dai competenti organi dell'Istituto centrale di statistica, possono essere inquadrati nella carriera degli ausiliari tecnici, previo motivato giudizio favorevole della Commissione consultiva per il personale dell'Istituto stesso.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per l'avanzamento nella carriera di concetto valgono le norme stabilite per il gruppo A del Regolamento interno dell'Istituto approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 e successive modificazioni.

La promozione a ufficiale capo di statistica nella carriera esecutiva si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1956

quale sono ammessi gli ufficiali di statistica di prima classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in tale qualifica.

La promozione a commesso nella carriera ausiliaria è conferita a scelta, su designazione della Commissione consultiva per il personale dell'Istituto centrale di statistica, agli uscieri capo che abbiano compiuto in tale qualifica cinque anni di effettivo servizio.

La promozione ad agente tecnico capo nella carriera ausiliaria tecnica è conferita a scelta, su designazione della Commissione consultiva per il personale dell'Istituto centrale di statistica, agli agenti tecnici che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio

(È approvato).

ART. 4.

Nei ruoli transitori dell'Istituto centrale di statistica di cui alla tabella B annessa al regio decreto 3 giugno 1938, n. 929, modificati ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 572, sono istituiti:

un posto di ispettore generale, nel ruolo amministrativo transitorio, cui possono accedere gli ispettori superiori iscritti nello stesso ruolo;

un posto di commesso, nel ruolo transitorio del personale subalterno, cui possono accedere gli uscieri capo iscritti nello stesso ruolo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Lepore: Costituzione in comune autonomo della frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2159 d'iniziativa del senatore Lepore, e già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, sulla costituzione in comune autonomo della frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento.

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. La proposta di legge relativa alla costituzione in comune autonomo della frazione Dugenta del comune di Melizzano in provincia di Benevento, d'iniziativa del senatore Lepore, viene in discussione dinanzi alla nostra Commis-

sione, dopo l'approvazione ottenuta in Senato da parte di quella I Commissione.

Invero, se la frazione di Dugenta, anziché contare circa 2800 abitanti, ne avesse contati 3000 (come è previsto dalla legge in vigore) da tempo essa sarebbe stata elevata a comune autonomo, avendo tutte le caratteristiche e gli elementi richiesti. Infatti: 1° vi è chiara la manifestazione di volontà collettiva per la maggioranza espressa dai contribuenti e per il carico dei tributi riscossi. 2° vi è sufficienza finanziaria per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, 3° le condizioni topografiche giustificano e legittimano la separazione da Melizzano (Dugenta e Melizzano) che costituiscono storicamente due entità distinte, distanti tra di loro 10 chilometri e sono situati a quote altimetriche diverse: Melizzano a 180 metri, Dugenta a 55 sul mare, e sono caratterizzati da una diversa economia agricola, essendo prevalenti a Melizzano le colture arboree ed in Dugenta quelle cerealicole e del tabacco.

L'erigendo nuovo comune di Dugenta 2800 abitanti e 1500 ettari di terreno sui 5506 abitanti e 3344 ettari di terreno che conta attualmente il comune di Melizzano) ad eccezione dell'asilo infantile - ed è impossibile che i bambini di Dugenta frequentino i due asili di Melizzano - ha un'organizzazione amministrativa, scolastica e religiosa autonoma, con un proprio ufficio di Stato Civile istituito fin dal 1890, parrocchia, farmacia, ufficio di conciliazione, stazione ferroviaria e propri mercati e fiere. Il bilancio del nuovo comune sarà al pareggio con l'applicazione di super contribuzioni in misura minima, che potrebbero anche essere non necessarie se si procederà ad un migliore accertamento dei tributi attuali, mentre i contribuenti di Melizzano non solo non avrebbero aggravii fiscali ma anzi potrebbero fruire di un certo alleggerimento, perché la misura prevista per l'applicazione della super contribuzione, onde eliminare l'attuale disavanzo di bilancio, potrebbe essere ridotta del 15 per cento.

Pertanto il relatore, tenuto conto anche dei pareri espressi dalle autorità locali e provinciali, invita gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERLINGIERI. La proposta di autonomia comunale della frazione di Dugenta ha le carte in regola. Ricorre la condizione della sufficienza economica, che noi dobbiamo valutare, nell'interesse dello Stato, e ricorre, soprattutto, quella volontà democratica diretta

a dar vita al nuovo comune, che deve essere da noi apprezzata e riconosciuta.

Questa volontà di creazione del nuovo comune è stata determinata dalle particolari condizioni della frazione di Dugenta, messe in rilievo nella proposta di legge: distanza dal capoluogo, importanza economica raggiunta dalla frazione, ecc. Credo quindi che alla proposta stessa non potrà mancare il vostro assenso, onorevoli colleghi, dopo quello dato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge perché, come ha rilevato il relatore, risulta chiaramente la volontà della popolazione, esiste una chiara separazione topografica, non vi sono conseguenze finanziarie e, infine, gli abitanti del nuovo comune risultano essere quasi 3.000.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento, è eretta in comune autonomo con omonima denominazione.

(È approvato).

ART. 2

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale all'esecuzione della presente legge.

Il prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Gli organici del costituito comune di Dugenta e del comune di Melizzano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, in modo che il numero complessivo dei posti non superi quello attualmente assegnato al comune di Melizzano.

Al personale in servizio presso il predetto Comune, che sarà inquadrato negli organici del comune di Dugenta, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchiche e trattamento economico superiore a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Riversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo «sfollamento». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla riversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di riversibilità di pensioni. (1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 297 di iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli sulla riversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo «sfollamento»: n. 519 d'iniziativa del deputato Scalia concernente nuove norme sulla riversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato, ed infine n. 1137, d'iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri, concernente norme di attuazione costituzionale in tema di riversibilità delle pensioni.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Chiedo preliminarmente che nell'ordine del giorno sia in seguito inserita anche la proposta Colitto numero 96, concernente analoga materia e della quale sono relatore.

In secondo luogo, della proposta di legge n. 297 è relatore il deputato Gaspari. Ora, l'oggetto di questa proposta di legge è intimamente connesso con i provvedimenti in esame, in quanto gli onorevoli Cappugi, Pastore e Morelli si sono preoccupati, con la loro proposta, della situazione nella quale vengono a trovarsi la vedova e gli orfani di un militare «sfollato» ai quali, a norma delle leggi attualmente in vigore, non spetta la riversibilità della pensione goduta dal titolare. Siccome relatore delle proposte Scalia, Berlinguer ed altri, Colitto sono io, vorrei chiedere alla Commissione che, in assenza del relatore Gaspari, voglia affidare a me il compito di svolgere la relazione anche sulla proposta di legge n. 297.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, le sue osservazioni sono esatte; pertanto la invito a svolgere la sua relazione. Con l'occasione ricordo alla Commissione che moltissimi casi pietosi sono in attesa di una risoluzione che soltanto può venire dalla adozione di questo provvedimento.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La situazione cui si riferiscono queste varie proposte di legge è veramente penosa e grave e coinvolge gli orfani e le vedove di dipendenti civili e militari dello Stato che non hanno lasciato, morendo, nulla, proprio nulla ai loro familiari, in quanto lo Stato non ha ritenuto di consentire che la pensione assegnata al capofamiglia venisse, alla sua morte, riversata su di essi per i quali costituirebbe la fonte di sussistenza.

La prima proposta (Colitto n. 96) si limita soltanto a chiedere il ripristino della disposizione dell'articolo 4, ultimo comma, del regio decreto 23 ottobre 1919, relativa ai figli minorenni. Questo articolo stabiliva che ai figli minorenni fossero equiparati i figli maggiorenni e le figlie maggiorenni nubili, purché inabili al lavoro e purché nullatenenti, ma venne inesplicitamente abrogato con l'articolo 12 della legge del 1923.

La proposta di legge Colitto riguarda, pertanto, un solo aspetto della questione e rimane assorbita dagli altri progetti, presentati successivamente, di più vasta portata.

V'è poi la proposta degli onorevoli Cappugi, Pastore e Morelli (n. 297) che considera invece soltanto il problema dei militari antecipatamente « sfollati ». I militari sfollati per riduzione di quadri, in età giovanile, si trovano attualmente nella condizione di non lasciare alcuna pensione alla vedova o ai figli, qualora abbiano contratto matrimonio posteriormente allo sfollamento. È evidente che questa restrizione nei confronti degli « sfollati » è in contrasto con la disciplina di carattere generale, sicché si verifica oggi il fatto che, mentre i dipendenti non sfollati dello Stato vanno in pensione, oltre i sessanta anni, ed alla loro morte la pensione si riversa sulla vedova e sui figli minorenni, i militari pensionati per sfollamento, che hanno contratto matrimonio dopo aver lasciato il servizio attivo, alla loro morte, non possono far beneficiare di alcuna pensione la vedova ed i figli minorenni. Ciò contrasta col principio di carattere generale e provoca una sperequazione che la proposta Cappugi, Pastore e Morelli cerca appunto di eliminare.

Vi è, ancora, la proposta Scalia (n. 519), più vasta. Essa si occupa della riversibilità in generale e prende in considerazione le situazioni delle vedove, dei figli minorenni, del coniuge di una donna impiegata dello Stato e, anche in quest'ultimo caso, prevede la riversibilità della pensione dalla moglie sul marito rimasto vedovo. Essa si occupa, inoltre, di

tutti i militari, e quindi anche del caso di sfollamento e della posizione di riserva.

Infine, vi è la proposta Berlinguer ed altri (1137) che, come la proposta Scalia, si occupa dei figli minorenni e del problema della retroattività della legge. A proposito di questa retroattività, sarà bene chiarire che essa può essere soltanto accettata se intesa ad estenderne l'applicazione agli affini di primo grado dei militari sfollati e deceduti prima dell'entrata in vigore della legge, ma senza la costituzione, tuttavia, di un diritto agli arretrati, perché, in caso contrario, urteremmo nella opposizione del Ministero del tesoro.

La differenza fra la proposta Scalia e quella Berlinguer consiste nel fatto che, mentre con la prima si pongono determinati limiti entro i quali può essere contratto matrimonio, nella seconda non vi sono limiti, cosicché il matrimonio può essere contratto anche il giorno prima della morte del pensionato, con le conseguenze facilmente immaginabili.

Ora, quali sono state le difficoltà per cui, per vari anni, queste proposte di legge sono state accantonate dalla Commissione? Quali sono le difficoltà che, di fronte a queste proposte di legge, vengono sollevate dal Tesoro? Esse sono conseguenti alla natura stessa dell'uomo: se noi lasciassimo la facoltà ai pensionati di contrarre matrimonio fino all'ultimo giorno della loro vita, con diritto della vedova alla riversibilità della pensione, ci si verrebbe a trovare di fronte ad un... accaparramento di pensionati — con preferenza verso i più vecchi e malandati — da parte di giovani donne, con conseguente prolungamento per varie decine di anni della pensione riversata; il che è contrario alla norma giuridica ed anche ai principi di equità e di onestà. Quindi una limitazione, una remora è necessaria: ed io avevo proposto, fin dal giugno scorso, alla Commissione finanze e tesoro — senza per altro ricevere risposta — alcuni emendamenti. Mi riservo di presentare i medesimi emendamenti e gli altri che riterrò opportuni nel corso della elaborazione definitiva degli articoli.

Propongo quindi alla Commissione di discutere la materia prendendo come base il testo della proposta Scalia che è più completo di quello della proposta Berlinguer, presentata in epoca successiva, e delle proposte Cappugi e Colitto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. Anzitutto esprimo alla Commissione la gratitudine mia e dei presentatori, potrei dire, di tutte le proposte, anche

se non formulate da membri del mio gruppo, per aver voluto prendere in esame queste proposte di legge; e sono grato al relatore per essersi pronunziato, favorevolmente, in linea di massima e anche con tanta chiarezza.

In realtà ci troviamo di fronte ad un problema angoscioso, e direi ad innovazioni peggiorative che, da un certo numero di anni, sono state introdotte nella legislazione in tema di reversibilità.

Talvolta i capolavori dei nostri artisti producono le conseguenze più impensate in campo legislativo. Così è accaduto per il capolavoro del nostro Pirandello *Pensaci Guacomino*, in cui si narra il caso di una giovane donna che sposa un pensionato alla vigilia della sua morte per accaparrarsi la pensione. Cose che possono accadere, d'accordo, ma alle quali si possono opporre quelle limitazioni cui accennava il relatore e che comunque non distruggono la drammaticità della grande maggioranza dei casi esclusi dalla reversibilità, in forza della legge del 1921. Esempi? Ciascuno di noi in questi giorni ha ricevuto centinaia di segnalazioni che costituiscono una casistica eloquente.

C'è un magistrato, consigliere di Corte di appello, in pensione il quale ha un figlio nato deforme, deficiente. Egli è vedovo e non ha congiunti prossimi ed è costretto ad assistere il figlio anche nelle sue minime necessità materiali. E scrive: « non so quale sarà la sorte del mio unico figliolo quando sarò morto, perché ho sposato un anno prima di essere collocato in pensione, sicché questo disgraziato resterà privo di assistenza e di qualunque mezzo per procurarsela ». E poi ci sono casi numerosissimi di dipendenti civili e militari dello Stato: fra essi i carabinieri, per i quali vigono ancora divieti sul matrimonio (non entro in merito alla loro giustificabilità) prima di aver maturato un certo numero di anni di servizio, e che si formano una famiglia poco prima di andare in pensione, se già non vi si trovano. Quando il capofamiglia muore, v'è un crollo improvviso, non solo morale, ma anche materiale perché l'equilibrio economico, spesso difficilmente raggiunto, viene a mancare, improvvisamente, con la totale cessazione della pensione che il capo famiglia aveva maturato in lunghi anni di servizio.

Ora la mia proposta coincide in realtà con quella presentata in precedenza dai colleghi sindacalisti della C.I.S.L.; le altre in fondo sono assorbite da queste due, oppure si tratta di proposte di carattere marginale sulle quali penso ci troviamo tutti d'accordo.

Nella nostra proposta c'è anche una norma particolare che si ricollega all'attuazione delle norme costituzionali. Noi chiediamo che siano attuate concretamente alcune disposizioni della Costituzione, non solo in tema di pensioni (articolo 38), ma anche in tema di diritto della famiglia e di diritto alla parificazione fra uomo e donna, per cui proponiamo che sia esteso il diritto di reversibilità anche al coniuge di sesso maschile da parte di una dipendente di pubbliche amministrazioni premorta al marito. Non c'è ragione per cui al vedovo non vengano riconosciuti gli stessi diritti riconosciuti alla vedova.

Per quanto riguarda la retroattività che è introdotta anche dal collega Scalia e dal compianto collega Morelli nelle rispettive proposte di legge, debbo subito chiarire al relatore che noi non chiediamo (e voteremo in questo senso) gli arretrati per coloro che sono stati privati del diritto di reversibilità e che questa legge dovrebbe ripristinare. Chiediamo soltanto che, dall'entrata in vigore della legge, si estendano i benefici della reversibilità anche a coloro che sono stati colpiti in passato dalla privazione della pensione.

Vorrei concludere dicendo che fa piacere a tutti noi, al di fuori di ogni corrente politica, vedere che su questi problemi sociali ed umani — e secondo noi anche di attuazione costituzionale — ci si trova, in fondo, d'accordo fra tutti i gruppi.

GASPARI. Come relatore designato per la proposta Cappugi ed altri (n. 297) confermo di aver convenuto con il collega onorevole Tozzi Condivi sull'opportunità di coordinare in una sola relazione le varie proposte di legge in discussione. Condivido in pieno le sue argomentazioni ed aggiungo che, dal punto di vista giuridico e umano, la proposta di legge Cappugi è quella che maggiormente viene incontro alle esigenze da tempo manifestatesi e perciò merita la benevole considerazione della Commissione.

Non posso però fare a meno di segnalare una omissione nella relazione del collega Tozzi Condivi, ed è quella riguardante il numero veramente notevole di iniziative in corso su questo argomento, epperò l'esigenza di arrivare ad un coordinamento per una disciplina univoca della materia.

Noi abbiamo non una ma numerose proposte di legge al nostro esame.

Ora a me pare, onorevoli colleghi, che la cosa migliore sia di arrivare alla formazione di un comitato ristretto che coordini tutte le proposte in un unico testo organico e com-

pleto, da presentare successivamente all'approvazione della Commissione.

CAPPUGI. Ringrazio il relatore per essersi espresso favorevolmente, in linea di massima, nei riguardi della mia proposta di legge che, come è stato giustamente osservato, è marginale rispetto a quelle più vaste degli onorevoli Scalia e Berlinguer. Forse farei offesa all'intelligenza e alla sensibilità degli onorevoli colleghi se tentassi di illustrare più ampiamente gli scopi della mia proposta. Comunque, anche solo per mia soddisfazione, vorrei fare una breve dichiarazione. Non esiste dubbio sulla necessità che ai militari, sfollati in seguito alle riduzioni degli organici — introdotte per l'esecuzione del Trattato di Pace e che hanno provocato l'anticipata andata in pensione di numerosi ufficiali e sottufficiali — sia riconosciuto il diritto alla reversibilità dell'a pensione a favore della vedova, per i matrimoni che siano stati da essi contratti nel periodo intercorrente fra la data di effettivo collocamento a riposo e quella nella quale sarebbero andati in pensione, se fossero rimasti in servizio. Che in questo periodo essi abbiano diritto ad un trattamento del tutto particolare è riconosciuto anche dallo Stato che concede, in aggiunta alla pensione, una « indennità di sfollamento » quasi a compensare il danno gravissimo, in prima linea il mancato avanzamento di carriera, che essi hanno subito per il fatto di aver dovuto abbandonare il servizio molto prima di quello che sarebbe stato, se circostanze tragiche non avessero determinato la necessità dello sfollamento.

Ma non è evidentemente sufficiente il riconoscere ai colpiti dal provvedimento un trattamento particolare dal punto di vista economico: v'è anche un problema umano. Questi cittadini, se fossero rimasti in servizio, avrebbero potuto contrarre un matrimonio validissimo agli effetti della reversibilità. Da qui la mia proposta che tutti i matrimoni contratti da militari sfollati prima dell'età nella quale sarebbero stati collocati a riposo se non fossero stati sfollati, siano riconosciuti validi agli effetti della reversibilità della pensione. È un principio elementare di giustizia che ritengo debba essere stabilito indipendentemente dal lievissimo onere che può comportare, ma per il quale neppure un onere maggiore potrebbe ritengo — costituire motivo di reiezione. Per questi motivi, credo che la Commissione e il Governo non avranno difficoltà ad approvare la mia proposta di legge.

Sono anche lieto di aver potuto constatare, dalla relazione Tozzi Condivi, che in un certo

senso non c'è opposizione preconcepita e categorica neppure nei riguardi della proposta di legge di più vasta portata del collega onorevole Scalia, né di quella — salvo alcune estensioni che potremmo considerare eccessive — dell'onorevole Berlinguer.

Ritengo quindi che il principio di fondo della validità del matrimonio ag' i effetti della reversibilità delle pensioni anche per gli impiegati dello Stato — fatte salve le cautele cui ha accennato l'onorevole Tozzi Condivi per evitare le speculazioni di eventuali matrimoni *in extremis* — possa essere accettato anche se si tratta di una modifica radicale degli attuali principi di diritto positivo per quanto riguarda la reversibilità delle pensioni.

Tuttavia, data la contemporanea esistenza di diverse proposte di legge, giudico che sarebbe ottima cosa la costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unico e coordinato la cui approvazione possa risolvere, una volta per sempre, questo spinoso problema della reversibilità delle pensioni che ha aspetti umani, talvolta, addirittura tragici.

BERRY. Considero con simpatia queste proposte di legge che tendono alla risoluzione di problemi veramente sentiti.

Però mi sembra che non possiamo fermarci ad esaminare le modifiche proposte per i pensionati dello Stato quando poi dovremmo tornare, fra qualche tempo, sull'argomento per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La proposta Berlinguer si occupa di questi ultimi.

LUCIFREDI. Debbo esprimere il mio consenso al rilievo, direi procedurale, che è stato fatto da più parti, nel senso che queste varie proposte di legge abbiano ad essere trattate tutte insieme e si pervenga alla formazione di un unico testo, sul quale, eventualmente, debba manifestarsi l'approvazione da parte della Commissione.

Debbo poi aggiungere che, in linea di principio, sono anch'io favorevole a che questa materia venga riveduta. Vi sono indubbiamente delle storture, delle necessità di intervento, ed il fatto stesso che vi siano state varie proposte di iniziativa parlamentare è dimostrazione evidente di una esigenza sentita. E debbo dire anche che su alcune di queste proposte specifiche mi trovo d'accordo; così, in modo particolare, con la proposta che prende il nome dal collega onorevole Cappugi e che egli ha illustrato poco fa. Mi sembra che la sua sia una proposta logica, perché vi sono ragioni obiettive che esigono che lo sfollamento anticipato di questi dipendenti del-

l'amministrazione militare non abbia a ripercuotersi, nelle conseguenze, sul loro diritto alla famiglia.

Altre proposte, invece, non possono essere prese in considerazione. Devo dire, con la stessa schiettezza con cui ho espresso questo mio pensiero, che non mi sentirei in alcun modo di aderire ad alcune proposte veramente innovatrici oltre ogni limite del pensabile, che sono contenute anche nel progetto Scalia, ma in modo particolare nella proposta dell'onorevole Berlinguer e di altri parlamentari del suo partito.

Ora, in particolare, vorrei porre in evidenza alcune di queste innovazioni che mi sembrano veramente eccessive, direi anche incomprensibili, e sarei veramente lieto che il collega onorevole Berlinguer ne chiarisse il significato. Per esempio, non riesco a comprendere la fissazione del 34° anno di età come limite per le figlie orfane maggiorenni nubili di cui al secondo comma dell'articolo 2 della proposta n. 1137.

Comunque, a parte questo dettaglio, vorrei chiedere agli onorevoli colleghi se veramente ritengono che sia una norma accettabile quella che stabilisce che una donna, figlia di impiegato dello Stato, per il solo fatto che non trova marito ed ha uno stipendio o salario non superiore alle 20 mila lire mensili, debba fruire, vita natural durante, di una pensione. Qui mi sembra che si vada al di là di ogni limite possibile. Tenete presente, onorevoli colleghi, prima di tutto quale sarebbe l'onere gravissimo che questa norma comporterebbe e considerate pure quale formidabile incentivo essa potrebbe costituire, per una donna, a non prendere marito, o almeno a non regolarizzare un vincolo di fatto esistente. E tenete presente che vi sono milioni di ragazze, figlie di impiegati di Stato. Vorrei chiedere agli onorevoli colleghi proponenti se hanno riflettuto su queste conseguenze, sia sotto il profilo finanziario, nei confronti del bilancio dello Stato, che sotto il profilo morale della situazione di grave disagio e turbamento che una disposizione di tal genere potrebbe ingenerare nelle coscienze.

Mi sembra anche piuttosto singolare il principio che l'onorevole Berlinguer, poco fa, diceva essere di applicazione della Costituzione e relativo alla parità, agli effetti della reversibilità, dei diritti fra uomo e donna. Praticamente la proposta di legge porta a questa conseguenza: che, in caso di morte di una donna impiegata dello Stato, il marito ha titolo a pensione, su un piede di uguaglianza di diritti fra uomo e donna. A tal riguardo, vor-

rei rilevare che nella proposta dell'onorevole Berlinguer non v'è neppure qualche attenuazione, perché si precisa: « quando tale diritto sia maturato entro i limiti stabiliti dalla legge o quando la morte dello stesso dipendente civile o militare sia dovuta a causa di servizio ». Avrei ammesso che si dicesse per esempio « ...quando il marito è inabile al lavoro », come recita la proposta Scalia, o che si accennasse a qualche circostanza di carattere eccezionale, ma non reputo che si debba prevedere la concessione della pensione al vedovo come principio di carattere generale. Ma abbiamo meditato il significato di questa norma? Essa recherebbe un contributo notevole al verificarsi dell'ipotesi inversa a quella dianzi citata, cioè al matrimonio di donne anziane in procinto di essere collocate in pensione o addirittura già pensionate.

Ora, francamente, sotto tutti i punti di vista, mi pare oltraggioso definire questa come « norma di attuazione della Costituzione », perché ritengo che i nostri ottimi Costituenti, e ne abbiamo parecchi presenti, non abbiano avuto affatto l'idea di giungere ad un tale estremo. Sta bene la parità di diritti fra uomo e donna nei pubblici uffici, in magistratura, ecc. Sono sempre stato favorevole a tale riguardo; ma da questa parità di diritti non mi sembra si possa arrivare anche ad escludere quel principio, che è il principio fondamentale della nostra organizzazione civile, secondo il quale nelle famiglie c'è un capo che è il marito, il quale deve provvedere al sostentamento della famiglia e, soltanto quando ciò non si verifica, interviene la moglie. Principio, dico, che non può considerarsi decaduto per effetto di qualche eccezione e, tanto meno, modificato in sede di attuazione della Costituzione.

E vengo ad un terzo punto per cui mi sembra si debba procedere con i piedi di piombo, ed al quale ha già accennato il relatore. È un punto scabroso, siamo perfettamente d'accordo, ma appunto per questo è bene trattarlo con chiarezza di idee. Si dice dunque: « Concediamo la reversibilità della pensione anche per effetto dei matrimoni contratti dopo il collocamento a riposo » e non si dice niente di più; non si pone alcun limite. Ora comprendo bene la preoccupazione dell'onorevole Capugli, capisco che, in alcuni casi, si possa essere iniqui nel negare la pensione a vedove con figli, perché il matrimonio è stato contratto dopo il collocamento a riposo del capo famiglia. Ma i rovesci della medaglia non si debbono proprio considerare per nulla? Non esiste affatto questo rovescio della medaglia? Vo-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1956

ghiamo proprio che i nostri giornali si riempiano di annunci economici di questo tipo. « Pensionato novantenne, affetto da cancro, morte garantita entro tre mesi, cerca moglie »? Perché a ciò si arriverebbe se il testo della proposta di legge Berlinguer fosse approvato così com'è stato presentato. E si vedrebbe la diciottenne sposarsi il pensionato novantenne, curarselo per qualche mese quale infermiera, per poi godersi, magari per sessanta anni, una rendita a carico del contribuente italiano, una regolare pensione che può essere anche rilevante. È questo che possiamo coscientemente volere? Io formulo degli interrogativi, onorevoli colleghi, e vorrei che, non sul piano teorico, ma sul piano realistico a questi interrogativi noi dessimo una risposta.

Non entro in ulteriori particolari, ché penso sia superfluo in sede di discussione generale; vorrei dire però, concludendo, che questi progetti di legge hanno un rilievo notevole non solo dal punto di vista umano e sociale, sotto il quale profilo ho già detto di non avere nessuna difficoltà, ma anche dal punto di vista finanziario — e noi ci troviamo nelle condizioni di non avere la più pallida idea di quello che possa essere l'onere finanziario che queste proposte comportano. Siano uno o cento miliardi, non sappiamo, e non riesco a comprendere come i nostri colleghi della IV Commissione Finanze e tesoro, in tutto questo tempo, non abbiano trovato modo di esprimere il loro avviso sulle proposte di legge oggi al nostro esame. Vorrei, allora, pregare, caldamente l'onorevole Presidente di intervenire presso la Commissione Finanze e tesoro e anche — se l'onorevole Presidente me lo consente — presso la Presidenza della Camera, per segnalare l'importanza di queste proposte e l'indilazionabilità di una soluzione, perché, di fronte a tutte queste categorie che chiedono, il rinvio non è un ben sistema. Si deve decidere quel che si può fare e ciò che non è possibile, ma si deve prendere una decisione. Vorrei però che questa decisione la nostra Commissione non la prendesse, assumendone tutta la responsabilità, senza sapere cosa ne pensano i colleghi della IV Commissione Finanze e tesoro. E in questo senso farei un voto — me lo consenta l'onorevole Sottosegretario all'interno, non è per mancanza di riguardo — chiedendo anche che alla discussione di questi progetti sia presente un rappresentante del Ministero del tesoro.

ANGELUCCI MARIO. Vorrei chiarire il mio pensiero in merito al secondo comma dell'articolo 2 della proposta Berlinguer ed altri (1437) ed alle osservazioni dell'onorevole Lu-

cifredi. È necessario guardare in faccia la realtà prima di ironizzare sulle figlie nubi di pensionati dello Stato. Ho sott'occhio una lettera — una fra le molte che riceviamo in questi giorni — scritta da due figlie maggiorenti nubi di un ufficiale della Guardia di Finanza, allevate all'antica, cioè senza un indirizzo preciso di studi che le portasse ad un impiego. Il padre morì nel 1939 lasciando un capitale che avrebbe loro consentito di vivere. Ma ahimé. era in Buoni del Tesoro e sapete tutti quello che è accaduto con la svalutazione. Così si sono trovate nelle condizioni di dover mettere a frutto quel poco che avevano imparato per diletto. Dipingono ma non sempre vendono i quadretti e la loro vita è un'odissea, vivono nella miseria, si sono disfatte a poco a poco di tutto quanto avevano in casa e soffrono la fame, mentre il loro genitore — che ha prestato servizio per quarant'anni — ha versato alla Cassa pensioni tutte le quote. Mi sono permesso di citare questo esempio per suffragare la fondatezza della proposta Berlinguer.

BUBBIO. Di fronte alla gravità del problema che effettivamente coinvolge molte questioni *de jure condendo*, sarei dell'avviso che si sentisse il parere della IV Commissione Finanze e tesoro. Nel frattempo un comitato ristretto di cui potrebbero far parte, oltre al Presidente, i proponenti delle varie proposte di legge, potrebbe approfondire i vari aspetti del problema.

D'accordo che i casi pietosi sono moltissimi — e l'onorevole Angelucci non ce ne ha riferito che uno — ma, pur usando criteri di molta larghezza, non possiamo andare oltre un certo limite. Il diritto alla reversibilità della pensione è riconosciuto ai minori e i per i maggiorenti vige la dura legge della vita. Fra i progetti di legge in esame ve n'è uno che arriva anche al colmo che prevede la reversibilità della pensione sul coniuge superstite, in qualunque momento sia stato contratto il matrimonio, mentre il progetto Scalia vorrebbe riversare la pensione, in mancanza di altri, sui genitori viventi purché ultrasessantenni.

Concludendo, abbiamo molti dubbi in merito e soltanto un comitato ristretto può decidere — penso — procedendo con molta cautela.

VIVIANI LUCIANA. Più che sulle questioni particolari che troveranno migliore e più opportuna trattazione in sede di comitato, vorrei fare una dichiarazione su una questione di principio, sollevata dall'intervento dell'onorevole Lucifredi.

Quando noi legiferiamo, onorevoli colleghi, non possiamo non tener conto della situazione in atto al momento in cui si estrinseca questa nostra missione. Quindi non possiamo richiamarci in modo così drastico al Codice Civile — come fa l'onorevole Lucifredi — quando certe situazioni in esso codificate sono, per concorde riconoscimento, superate dalla realtà attuale della società italiana, di cui il legislatore non può non tenere conto.

Per quanto è venuta fuori la questione della reversibilità della pensione al marito superstate nel caso di una donna impiegata statale. Qui dobbiamo tener conto del fatto che la Costituzione della Repubblica è successiva al Codice civile e che nella Costituzione stessa sono affermati dei principi che oggi sono in contrasto con esso; ed esistono delle proposte di legge dinanzi al Parlamento per modificare il Codice civile nelle relative disposizioni.

Noi riteniamo che propriamente uno di questi casi di contrasto fra codice e Costituzione si verifichi in materia di diritto di famiglia. In questo senso dobbiamo tener conto che non soltanto abbiamo dei principi costituzionali ai quali dobbiamo attenerci, ma esiste anche una realtà di fatto diversa da quella in atto quando il Codice è stato compilato. Oggi abbiamo milioni di donne dedite ad attività produttive ed è questa una realtà di cui dobbiamo tener conto, anche per la difesa dell'istituto familiare alla quale indubbiamente reca un contributo la proposta di legge Berlinguer.

Un impiegato dello Stato, versando per 40 anni il suo contributo alla cassa pensioni, acquisisce un diritto. Ora, o si ritiene che la donna debba essere soggetta ad una limitazione di diritti, e allora non si effettuano le ritenute, oppure si effettuano le ritenute come agli uomini e allora tutti gli impiegati — siano essi uomini o donne — debbono godere gli stessi diritti, particolarmente quello della reversibilità della pensione; e ciò vale tanto per la vedova di un impiegato dello Stato quanto per il vedovo di una impiegata. Se poi nella compilazione dell'articolo si deve ricercare una migliore definizione, atta ad evitare che si possano determinare dei casi limite che tutti vogliamo evitare, questa è altra questione; ma resta fermo il fatto che non si può mettere in discussione un principio sancito dalla Costituzione a favore delle donne, le quali, con la loro attività, contribuiscono ormai in misura rilevante alla formazione della ricchezza nazionale.

Di questi fatti dobbiamo tener conto nel superare alcune affermazioni del Codice civile

che appartengono al passato, e nell'adeguare la legislazione alle nuove conquiste sociali che, anche nel nostro paese, si vanno realizzando. In questo senso, penso che possiamo essere d'accordo sulla questione di principio, fermo restando che per quanto riguarda la compilazione specifica del testo, si vedrà in seguito quale sarà la soluzione migliore da adottare.

COLITTO. Non mi oppongo alla costituzione di un ristretto comitato.

Ho sollevato il problema di cui ci stiamo occupando, e che a me pare molto importante da un punto di vista etico, durante la precedente legislatura, ma non fu possibile giungere al traguardo da me auspicato. Appena iniziata la presente legislatura, essendomi giunte da ogni parte d'Italia lettere di approvazione della mia iniziativa intrise di lacrime, ho ripresentato la mia proposta di legge. Porta il n. 96. Non contiene cospicue innovazioni, ma si limita a richiamare in vigore una norma che non si comprende perché sia stata soppressa e che si trova in vigore in altri settori, come quello delle pensioni di guerra.

Sono ora molto lieto che finalmente si sia giunti ad occuparci della questione e che il relatore, onorevole Tozzi Condivi, abbia espresso parere favorevole all'accoglimento delle mie proposte. Lo ringrazio e mi auguro che il Comitato ristretto prima e la Commissione poi siano del suo stesso avviso.

BERLINGUER. Per l'economia dei nostri lavori sono del parere che debba considerarsi esaurita, oggi, almeno la discussione generale. Subordinatamente, anziché la nomina di un Comitato ristretto, proporrei che lo stesso relatore preparasse un testo unificato dei vari provvedimenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, può rimanere allora stabilito che l'onorevole Tozzi Condivi preparerà il testo unificato, con l'intesa che, successivamente, sarà inviato per il parere alla Commissione Finanze e tesoro. Su tale testo proseguirà quindi la discussione.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatori GIACOMETTI ed altri: « Riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1956

statistica » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2363):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatore LEPORE: « Costituzione in comune autonomo della frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento » (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2159):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi, Angelucci Mario, Antonozzi, Bei Ciufoli Adele, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Cremaschi, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gullo, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Marazza, Pelosi, Perlingieri, Ravera Camilla, Sampietro Umberto, Tognoni, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI